



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Senatore Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV) - C.F. e P. IVA 00389950262

Ordinanza n. 104

Paese, 15-12-2015

Ufficio: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: DEROGA AL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI PER I FALO' TRADIZIONALI DELL' EPIFANIA E DI META' QUARESIMA

IL SINDACO

VISTO l'art. 17 "Accensioni di Fuochi" del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana che prevede al comma 2 "E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 57 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, garantendo la presenza di idonea attrezzatura di spegnimento e di una persona, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale";

RITENUTO pertanto che la deroga al divieto posto dall'art. 17 del regolamento possa essere ammessa secondo predeterminate condizioni e prescrizioni fissate dall'Autorità competente in materia di pubblica sicurezza trattandosi di disciplina prevista dal TULLPS di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773;

PRESO ATTO che con nota n. 246 del 30.1.2013, acquisita al prot. n. 2316 in data 31.1.2013 il Questore di Treviso ha richiamato prescrizioni e suggerimenti da inserire, "previo necessario esame dei presupposti di fatto e di diritti previsti e dello stato dei luoghi", nel titolo autorizzatorio da rilasciare in occasione di accensioni pericolose a' sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTA la precedente ordinanza n. 100 emessa in data 28.11.2011 e ritenuto di abrogare la stessa per recepire con nuova ordinanza le prescrizioni ed i suggerimenti comunicati dal Questore di Treviso con la citata nota n. 246 del 30.1.2013;

RITENUTO altresì che il titolo autorizzatorio previsto all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana, in base ad un'interpretazione sistematica delle norme, può configurarsi come SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'art. 19 della Legge 7.8.1990, n. 241 – mediante la quale gli interessati all'accensione dei fuochi tradizionali dichiarano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti e si impegnano ad osservare le relative prescrizioni;

RAVVISATA la competenza del Sindaco, Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ad emanare il presente atto a' sensi dell' art. 54, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 27 Aprile 2004;

ORDINA

1. LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL' APERTO PER I FALO' TRADIZIONALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DELL' EPIFANIA E DI METÀ QUARESIMA ALLE CONDIZIONI FISSATE DAL QUESTORE DI TREVISO CON NOTA PROT. N. 2316 IN DATA 31.1.2013:

- **sia costituita** un' area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti;

- **la suddetta area**, che dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplosivo, dovrà essere delimitata con idonea transennatura/delimitazione in modo da impedire l'accesso a persone estranee all'accensione della pira;
- **la catasta** del materiale utilizzato per i falò non dovrà superare i mt. 5,00 di altezza; essa non potrà essere costituita da materiale altamente infiammabile, da plastiche o rifiuti di qualsiasi genere ma solo da legna e simili;
- **durante la fase di accensione** gli spettatori dovranno sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri;
- **l'accensione del falò** dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplosivo;
- **dovrà essere impedito** il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaletti e/o altro materiale esplosivo;
- **dovrà essere costituita** una squadra di vigilanza e primo intervento, completando l'apposito prospetto allegato in fac-simile alla SCIA da tenere a disposizione degli organi di Vigilanza, composta da almeno cinque persone, di cui una avente l'attestato di addetto all'incendio, munita di idonei estintori o da autobotte d'acqua di adeguata capacità e munita di sistema di idrante;
- **il personale** della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e adoperandosi per l'occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall'accensione della catasta provochino eventuali principi di incendio;
- **dovrà essere garantito** un adeguato servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incidenti;
- **il falò** dovrà essere posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; il fumo non dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale;
- **non potrà essere ammesso** pubblico superiore alle 200 persone;
- **al termine** della manifestazione dovrà provvedersi alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale.

2. L'OBBLIGO PER GLI ORGANIZZATORI DI FALÒ TRADIZIONALI DI PRESENTARE IN COMUNE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ACCENSIONE DEL FALÒ, IMPEGNANDOSI A RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1.;

E' abrogata la precedente ordinanza n. 100 del 28.11.2011;

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 a euro 500,00, previste dall'art. 7 bis del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 fatte salve altre eventuali sanzioni previste per violazioni alla normativa di carattere ambientale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, alla quale verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Paese.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

f.to Il Sindaco
- dott. Pietrobon Francesco -